



COMUNE DI CERVENO
Provincia di Brescia
ORDINANZA N. 2 /2019 DEL SINDACO

POTATURA SIEPI ED ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI - MANUTENZIONE DEL VERDE

PROT. 2130

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale;

RILEVATO che ai bordi delle strade aperte al pubblico transito si riscontra spesso che la vegetazione situata su terreni privati invade e rende difficoltosa la circolazione stradale e dei pedoni ostacolando in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono e limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

ACCERTATO che tali circostanze sono lesive del decoro pubblico;

RITENUTO necessario che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, siano tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO altresì indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTI:

L'art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18-08-2000;

Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del Decreto legislativo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Visto l'art. del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

Visto l'art. N° 10 comma 6 del Piano dei Servizi delle Norme Tecniche di Attuazione relativo alla viabilità secondaria che cita *"In fregio alle strade pubbliche e consorziali è fatto divieto di realizzare recinzioni mediante l'utilizzo di filo spinato"*;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

1. Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, agro - silvo - pastorali e vicinali ad uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali situati nel territorio del Comune di Cerveno, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o occultamento della segnaletica stradale, impedimento di passaggio pedonale e ciclabile, limitazioni di visibilità sulla strada confinante o su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa;
- Allontanare le piante ad alto fusto per una fascia di almeno 3 metri dal limite delle strade, tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che nonostante la corretta distanza dalle strade, si protendono oltre il ciglio stradale o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Rimuovere immediatamente il filo spinato utilizzato nelle recinzioni.

2. Ai Proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse e, in generale, di aree urbane di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente **entro il 17 agosto 2019** e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

AVVERTE CHE:

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad Euro 695,00 con sanzione in misura ridotta pari ad Euro 173,00 (centosettantatre/00) + Euro 14,00 per spese di procedimento e notificazione, e se il pagamento viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notificazione pari ad Euro 121,10 (centoventuno/10) + Euro 14,00 per spese di procedimento e notificazione, con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione.

Per le violazioni alle restanti disposizioni di cui ai punti precedenti alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

RICORDA CHE:

1. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

2. Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, e trasmessa alla Polizia Locale.

Cerveno, lì 29/07/2019

Il Sindaco
Marzia Romano